



CONVENZIONE

Tra Regione Liguria, con sede legale in Genova, via Fieschi 15, C.F.00849050109, che nel contesto del presente atto verrà più semplicemente menzionata come "Amministrazione", rappresentata dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro, autorizzato alla sottoscrizione della presente Convenzione con _____ n _____ del _____

e

la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico F.I.L.S.E. S.p.A. (codice fiscale n. 00616030102), di seguito per brevità denominata semplicemente "F.I.L.S.E.", nella persona del Direttore, Ugo Ballerini nato a Pisa il 28 ottobre 1947, domiciliato, ai sensi e per gli effetti del presente atto, in Genova, Via Peschiera 16, a ciò autorizzato dal Consiglio d'Amministrazione del 19/11/2018, che, nel contesto del presente atto, verrà semplicemente menzionato come "Attuatore."

PREMESSO CHE

- la legge 12 marzo 99, n.68 che all'art 14 ha istituito il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi e ha stabilito inoltre che Il fondo sia alimentato dai contributi versati dai datori di lavoro a fronte delle procedure di esonero di cui all'art. 5 della medesima legge e dagli importi derivanti dalle sanzioni di cui all'art. 15 della medesima legge, nonché dai contributi di fondazioni, enti pubblici e privati e altri soggetti comunque interessati.
- la legge regionale 1 agosto 2008, n. 30, all'art 60 ha istituito il fondo a livello regionale;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, all'art 11 indica che il Fondo regionale erogherà contributi per il rimborso forfettario delle spese necessarie per l'adozione di accomodamenti ragionevoli per l'adeguamento delle postazioni lavorative occupate da lavoratori disabili superiore al 50%, per l'approntamento di tecnologie da lavoro, per la rimozione di barriere architettoniche che limitano l'integrazione lavorativa di soggetti con disabilità;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 27 dicembre 2018 n. 1054 relativa alla gestione del Fondo regionale disabili relativa alla gestione del Fondo regionale disabili ha recepito, tra le priorità di utilizzo, quanto indicato dal d. lgs n.151/2015 relativamente all'erogazione di contributi per l'adeguamento delle postazioni lavorative;
- si è reso necessario contribuire al mantenimento dell'occupazione delle persone con disabilità e di limitare le negative ricadute occupazionali conseguenti alla crisi sanitaria da COVID 19;

- è intenzione di Regione Liguria intervenire a supporto delle aziende anche sostenendo i costi dell'acquisto di beni strumentali e dispositivi di protezione individuale in relazione alle nuove norme di sicurezza derivanti dall'emergenza COVID 19;
- Regione Liguria intende attivare una procedura finalizzata a erogare contributi a fondo perduto per il mantenimento e l'adeguamento dei posti di lavoro alle limitazioni funzionali della persona con disabilità inserita ai sensi della legge 68/99, anche in riferimento alle nuove norme sulla sicurezza conseguenti all'emergenza COVID 19;
- gli interventi sono finanziati dal Fondo Regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui alla già citata legge 68/1999 e ss.mm.ii. e legge regionale 30/2008, secondo le priorità definite dalla deliberazione della Giunta Regionale n.1054 /2018;
- le risorse disponibili per la realizzazione degli interventi di adeguamento sopracitati ammontano complessivamente a 600.000,00 euro e che sulla base delle esigenze e della disponibilità finanziaria, Regione si riserva di adottare specifico provvedimento per integrare i fondi disponibili;
- per quanto riguarda la gestione degli interventi previsti dal citato Avviso, si ritiene necessario avvalersi di un soggetto esterno, in ragione sia della natura stessa dell'iniziativa, sia per la carenza di professionalità adeguate interne alla struttura alla valutazione delle istanze;
- la Regione si avvale di F.I.L.S.E S.p.A. (di seguito solamente F.I.L.S.E.), nell'esercizio dei propri poteri di autorganizzazione, quale organismo societario appositamente creato in funzione strumentale alle finalità istituzionali di realizzazione dell'interesse pubblico regionale, secondo il modello "in house providing", con le modalità stabilite dalla deliberazione n. 1268 del 9 ottobre 2008 e dalla Convenzione alla stessa allegata, relativa alle procedure e agli adempimenti mediante i quali Regione Liguria esercita "il controllo analogo" a quello svolto sui propri servizi sulla F.I.L.S.E;

CONSIDERATO CHE

- Il Settore Politiche del Lavoro e Centri per l'Impiego - USS Collocamento Mirato e Supporto all'attuazione di Progetti Speciali ha richiesto a F.I.L.S.E. con nota, PG/2020/229721 del 21/7/2020 la presentazione di una proposta di progetto, per la concessione ed erogazione di contributi per l'adattamento delle postazioni di lavoro dei lavoratori con disabilità, specificando che la dotazione finanziaria per la realizzazione delle attività è pari ad euro 600.000,00; nella nota veniva richiesto, tra l'altro, un preventivo finanziario dei costi per la realizzazione delle attività
- F.I.L.S.E., con prot n 0136803 del 23-07-2020, ha presentato il progetto che definisce le attività previste e i tempi di realizzazione, gli obiettivi e risultati attesi, i prodotti previsti, la metodologia di lavoro, il gruppo di lavoro e le risorse umane impiegate, e il preventivo finanziario, pari ad euro 30.761,01 (IVA inclusa) a titolo di compenso per le attività svolte dal Soggetto Attuatore;
- il Settore Politiche del Lavoro e Centri per l'Impiego - l'USS Collocamento Mirato e Supporto all'attuazione di Progetti Speciali, con verbale del 24/07/2020., ha valutato il suddetto progetto congruo e coerente rispetto alla finalità previste dall'Avviso per l'erogazione di Contributo per l'adeguamento di postazioni per persone disabili;
- la dotazione finanziaria complessiva dell'Avviso è pari ad euro 600.000,00 per i contributi da erogare e che la dotazione di euro 30.761,01 è relativa ai costi sostenuti da F.I.L.S.E. per le attività di direzione, coordinamento, gestione, rendicontazione e monitoraggio relative all'espletamento dell'Avviso;

RICHIAMATI

- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- l'art. 192 del d.lgs. 50/2016 cit., sul regime speciale degli affidamenti in house, che ha istituito presso l'ANAC l'elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”;
- il regolamento regionale del 5 aprile 2012 n. 2 e ss.mm.ii (Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modificazioni ed integrazioni e di attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell'articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni);
- la deliberazione di Giunta Regionale 31 ottobre 2018, n. 886 “Disposizioni in merito all'art. 192, comma 2, d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti Pubblici”;
- la nota del 28 marzo 2018 prot. 6528 con cui il Settore Affari Generali ha comunicato che FILSE S.p.A. è stata iscritta nell'Elenco di cui all'art. 192 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la nota prot. IN/2018/6532 del 28 marzo 2018 con la quale FI.L.S.E. S.p.A. risulta iscritta nell'elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 50/2016;
- le linee guida per la certificazione all'UE delle spese per attività non formativa affidata agli Organismi “in house” trasmesse con nota, PG/2018/344713 del 14 dicembre 2018;

Quanto sopra richiamato e considerato, tra le Parti suddette si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

1. Le premesse, gli atti e i documenti nelle stesse citati, costituiscono parte integrante e necessaria della presente convenzione.
2. La presente convenzione non potrà essere oggetto di cessione né di subingresso totale e/o parziale a favore di terzi diversi da FI.L.S.E.
3. Non è ammessa modifica alcuna alle pattuizioni contenute nella presente convenzione, se non per successive stipulazioni scritte, da sottoscrivere dalle parti successivamente all'adozione di analogo provvedimento da parte dell'Amministrazione.

ARTICOLO 2

1. L'Amministrazione affida a FI.L.S.E., che accetta, la realizzazione delle attività di espletamento delle procedure inerenti l'Avviso per la concessione e l'erogazione dei contributi per l'adattamento delle postazioni di lavoro dei lavoratori con disabilità e per la gestione delle corrispondenti risorse finanziarie assegnate che dovranno essere svolte secondo le modalità previste nel presente atto ed attenendosi, alle indicazioni ed ai

contenuti del Progetto depositato in atti presso l'Amministrazione, corredato dal preventivo finanziario.

2. L'incarico di cui alla presente convenzione ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e termina ad avvenuta conclusione delle attività previste.

ARTICOLO 3

1. Nella realizzazione delle azioni di cui all'articolo 2, F.I.L.S.E. si impegna a:

- a trasmettere all'Amministrazione un cronoprogramma delle attività previste nel progetto;
- realizzare l'attività nei tempi e secondo le modalità individuate nel progetto e fissate dall'Amministrazione, pena la riduzione o revoca del corrispettivo, secondo quanto previsto nel successivo art. 6;
- dare piena attuazione alle normative UE, nazionali e regionali per lo svolgimento dell'attività e per la modalità di rendicontazione delle spese, in particolare:
 - a) attenersi per quanto compatibili alle vigenti disposizioni relative al Fondo Sociale Europeo ed ai manuali di gestione regionali;
 - b) attenersi ai criteri di trasparenza e certificazione, in conformità con quanto disposto dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente;
 - c) attenersi alle regole finanziarie ed amministrative dell'Amministrazione ed in particolare a quelle contenute nelle vigenti disposizioni e nei manuali di cui al punto a) laddove applicabili;
 - d) comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'avvio ed il termine delle attività;
 - e) assicurare il monitoraggio quali/quantitativo messo in atto dall'Amministrazione secondo i criteri concordati con la Regione, producendo relazioni periodiche sull'avanzamento dell'attività;
- attenersi alle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato in applicazione dei pertinenti articoli del Trattato sul funzionamento dell'UE;
- utilizzare un sistema di contabilità separata o una codificazione adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione;
- provvedere entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla conclusione delle attività, a presentare all'Amministrazione il rendiconto finale delle spese sostenute di cui all'art. 5 corredato di relazione sulle attività realizzate nonché sui risultati conseguiti;
- essere disponibile ad accettare l'attività di vigilanza espletata dall'Amministrazione, dal Ministero del lavoro e dalle altre Autorità pubbliche a ciò preposte, ivi compresa l'attivazione di verifiche amministrativo-contabili;
- accettare le modalità e gli strumenti di direzione stabiliti dall'Amministrazione;
- autorizzare l'Amministrazione regionale al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e dal Regolamento UE 2016/679;
- essere disponibile ad accettare l'attività espletata dal valutatore esterno individuato dall'Amministrazione regionale, fornendo la documentazione che dovesse rendersi necessaria.

ARTICOLO 4

1. L'Amministrazione affida a F.I.L.S.E. la gestione di una dotazione finanziaria per la concessione dei contributi (Dotazione Finanziaria del Fondo) pari ad euro 600.000,00 suddivisa nelle seguenti annualità: euro 180.000,00 per l'annualità 2020, ed euro 420.000,00 per l'annualità 2021.
2. L'Amministrazione provvederà a trasferire a F.I.L.S.E. le suddette risorse, con le modalità indicate all'art.5, ad avvenuta sottoscrizione della presente Convenzione.
3. F.I.L.S.E. potrà utilizzare le risorse finanziarie assegnate esclusivamente per i fini inerenti la realizzazione della presente Convenzione. Per le attività di direzione, coordinamento,

gestione, rendicontazione e monitoraggio relative all'espletamento dell'Avviso l'Amministrazione riconosce a FI.L.S.E. un importo complessivo di euro 30.761,01 (IVA inclusa), nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione n. 1268 del 9 ottobre 2008, dalla Convenzione alla stessa allegata, in analogia alle "linee guida per la certificazione all'UE delle spese per attività non formativa affidata agli Organismi "in house" trasmette con nota, PG/2018/344713 del 14 dicembre 2018.

4. Saranno riconosciute, se supportate da idonea documentazione giustificativa, le spese sostenute a far data dalla sottoscrizione della convenzione, fino al termine di durata delle attività; eventuali attività da espletare successivamente al termine di durata delle attività potranno essere oggetto di riconoscimento dei relativi importi, previa definizione di atto integrativo alla presente Convenzione.

ARTICOLO 5

1. L'Amministrazione trasferisce a FI.L.S.E. la dotazione finanziaria per complessivi euro 600.000,00, di cui euro 180.000,00 per l'annualità 2020, ed euro 420.000,00 per l'annualità 2021, a seguito della sottoscrizione del presente atto secondo le seguenti modalità:
 - una prima quota di finanziamento a titolo di anticipazione, pari al 30% a seguito di comunicazione di avvenuto inizio attività e di specifica richiesta da parte di FI.L.S.E.;
 - successive erogazioni a seguito di specifica richiesta da parte di FI.L.S.E., quantificata sulla base dei contributi richiesti;
2. FI.L.S.E. provvederà a depositare le risorse finanziarie su un conto corrente separato dalle altre proprie attività e a gestirle con contabilità analitica, con l'obbligo di non istituire sulle somme vincoli di alcun genere. FI.L.S.E. terrà una gestione amministrativa e contabile separata e ne indicherà la consistenza nel proprio bilancio. La contabilità dovrà evidenziare distintamente l'importo delle agevolazioni erogate sulla base della dotazione disponibile.
3. FI.L.S.E., dovrà tenere a disposizione per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione, tutti i giustificativi di spesa relativi alla gestione dell'Azione e la documentazione contabile ed amministrativa relativa a ciascun esercizio
4. I proventi e gli eventuali oneri di qualsiasi natura saranno portati direttamente a incremento o a decremento delle disponibilità totali del fondo.
5. L'importo complessivo di euro 30.761,01 (IVA inclusa), relativo alle attività svolte da FI.L.S.E.. secondo quanto indicato nel progetto approvato, sarà erogato con le seguenti modalità:
 - nell'annualità 2020 un anticipo pari al 60% dell'importo riconosciuto a seguito di sottoscrizione del presente atto e previa presentazione di regolare fattura;
 - nell'annualità 2021 il saldo, relativo al restante 40%, a presentazione dello Stato Avanzamento Finale, successivamente all'invio della domanda di rimborso relativa alle spese sostenute per la dotazione finanziaria, corredato dalla relazione finale sulle attività svolte, e di emissione di regolare fattura a seguito di comunicazione della sua validazione da parte degli uffici competenti dell'Amministrazione.
6. La liquidazione dei suddetti ratei di finanziamento è subordinata all'acquisizione da parte dell'Amministrazione di idonea documentazione contabile secondo quanto disposto dalla normativa fiscale vigente e del Documento unico di regolarità contributiva.

ARTICOLO 6

1. In caso di parziale realizzazione del Progetto, risultante dalla relazione delle attività realizzate e dal monitoraggio, il corrispettivo è soggetto a riduzioni di importo, pari al costo previsto delle azioni non realizzate.
2. La mancata o parziale ma insufficiente realizzazione del Progetto, risultante dalla relazione delle attività realizzate, tale da compromettere il raggiungimento degli obiettivi previsti comporta l'eventuale mancata liquidazione del saldo finale, salvo il riconoscimento dei costi per le attività effettivamente svolte.
3. Nel caso di riduzione del corrispettivo per i motivi indicati nei commi precedenti, F.I.L.S.E. dichiara e si impegna fin da ora a non avanzare alcuna pretesa di liquidazione di somme relative ad attività non eseguite.
4. F.I.L.S.E. si impegna a restituire all'Amministrazione eventuali somme non riconosciute in sede di attività di controllo da parte dei competenti organi.

ARTICOLO 7

1. F.I.L.S.E. dichiara per sé, per gli esperti ed il personale sia esso direttamente dipendente o non dipendente, comunque impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione, di non trovarsi, per l'espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali, nonché di osservare le medesime.
2. Qualunque elaborato prodotto nell'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione rimane di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione, la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla sua utilizzazione, nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta opportuna a suo insindacabile giudizio.
3. F.I.L.S.E. si obbliga a non utilizzare i risultati dell'attività oggetto della presente Convenzione per proprie pubblicazioni ovvero a non fornirli a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione.

ARTICOLO 8

1. Saranno a totale carico di F.I.L.S.E. tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, dalla presente convenzione;

ARTICOLO 9

1. Il Titolare del Trattamento dei dati è Regione Liguria (di seguito "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova. In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.
2. La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.
3. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010 54851.
4. F.I.L.S.E. è nominata Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679, relativamente alle operazioni oggetto della presente convenzione. Il trattamento ha durata coincidente con quella della presente convenzione e si riferisce a dati di tipo personale identificativo.

5. In qualità di Responsabile del trattamento dei dati, FI.L.S.E. si impegna a trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, nel rispetto del Reg. UE 679/2016 (GDPR), del d. lgs. 196/2003 e s.m. e del d. lgs. 101/2018.

ARTICOLO 10

1. Ferma la giurisdizione del giudice amministrativo, per ogni controversia avente ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione e le eventuali domande e/o ragioni e/o pretese risarcitorie, aventi comunque titolo nella presente convenzione e che debbano essere proposte davanti al Giudice ordinario, le parti pattuiscono espressamente la competenza esclusiva del Foro di Genova.

Genova,

Per
L'AMMINISTRAZIONE

Per
L'ATTUATORE